



# COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0171617711

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 803/299 DEL 02/12/2025

**OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER I CANTIERISTI INSERITI NEL PROGETTO “CANTIERE DI LAVORO OVER 58 VALLE GRANA 2025-2026”. CODICE C.I.G. B96025E472.**

**DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. DI CUNEO (CN) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **due** del mese di **dicembre**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 140 del 24.03.2025 la Direzione Regionale Coesione Sociale ha approvato Bando con relativo Manuale di Valutazione “Cantieri di Lavoro per persone disoccupate over 58 senza requisiti pensionistici” per l’attivazione, tramite specifici progetti, dei predetti cantieri di lavoro per l’annualità 2025-2026, definendo le nuove condizioni per l’avvio, la gestione dei cantieri di Lavoro per l’esercizio 2025-2026 e fissando in € 35,31 lorde l’indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati, per un orario di lavoro di 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana, oltre a stabilire che il contributo regionale che concorre alla copertura della spesa per l’indennità giornaliera e relativi oneri previdenziali sostenuti dagli enti beneficiari è pari al 100 % dell’importo erogato ai cantieristi e le restanti spese (copertura INAIL, IRAP, assicurazione RC, formazione, sicurezza ed eventuali servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti) sono a carico degli enti attuatori;
- con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 10/04/2025 è stato approvato il progetto denominato “Cantieri di Lavoro over 58 in Valle Grana 2025-2026” predisposto ai sensi dell’art. 47 della L.R. 32/2023 in partenariato tra i Comuni di Caraglio, in qualità di Ente capofila, e Bernezzo che prevede l’impiego complessivo di tre lavoratori, due a Caraglio e uno a Bernezzo, oltre alla dichiarazione preliminare di intenti per la costituzione di partenariato da sottoscrivere tra i due predetti Comuni interessati e da trasformare prima dell’avvio delle attività, nel caso di progetto favorevolmente valutato e finanziato dalla Regione Piemonte in apposito accordo definitivo di partenariato;
- tale progetto prevede l’impiego di n. 3 lavoratori disoccupati da individuare tramite chiamata nominativa di lavoratori provenienti dal cantiere precedente ai sensi dell’art. 47 comma 9 L.R. 32/2023, per la durata di 12 mesi di 3 lavoratori per 260 giornate lavorative a persona (per complessive 780 giornate lavorative) di sei ore giornaliere e 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni;
- in data 14/04/2025 i predetti due Comuni aderenti al progetto hanno stipulato apposita dichiarazione di intenti con impegno a costituirsi, in caso di approvazione da parte della Regione del progetto, in partenariato pubblico da formalizzare tramite apposito accordo prima dell’avvio del progetto stesso e con

l'individuazione del Comune di Caraglio quale capofila con rappresentanza esclusiva nei riguardi della Regione Piemonte per la corretta attuazione del progetto;

- in data 15/04/2025 si è presentata istanza di finanziamento regionale di tale progetto ai sensi della predetta normativa;
- con DD n. 474 del 11-08-2025 il Settore Politiche del Lavoro della Direzione Regionale Coesione Sociale ha ammesso a finanziamento il progetto in questione per l'importo richiesto di €. 31.554,65;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 3 settembre 2025 si è definitivamente aderito al progetto in oggetto e sono state inoltre formalizzate, tramite apposito accordo di partenariato pubblico, le modalità di gestione ed attuazione associata di tale progetto;
- con stesso provvedimento si stabiliva di dare avvio al progetto in oggetto con decorrenza 23/09/2025;
- il progetto prevede la fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i cantieristi inseriti nel progetto;

RAVVISATA pertanto la necessità procedere all'acquisto del vestiario e dei D.P.I. per i 3 soggetti inseriti nel "Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026";

PRESO ATTO che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 comma 1, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO che:

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - oggetto: fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i cantieristi inseriti nel progetto in oggetto;
  - fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: dotare il personale del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale necessari;
  - importo del contratto: € 995,20 oltre all'iva di legge;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
  - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO che:

- preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i 3 soggetti inseriti nel "Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026", ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.L. 36/2023;

VALUTATO che a seguito di indagine conoscitiva, al fine di acquisire informazioni e dati volti a identificare soluzioni e imprese operanti nel settore, è stata individuata la ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251 (C.F. e P.I. 03682890045);

CHE viste le attuali disponibilità di bilancio, si ritiene opportuno impegnare € 995,90 oltre I.V.A. 22%;

VALUTATO che:

- alla luce di quanto sopra espresso e anche per ragioni di opportunità nonché di economicità, di efficienza e di sicurezza, di procedere all'affidamento diretto della fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i 3 soggetti inseriti nel "Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026", ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, a favore della ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251 (C.F. e P.I. 03682890045);
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato (commercio H011);

DATO ATTO che, relativamente al presente affidamento di lavori, non relativo a lavori svolti in amministrazione diretta con proprio personale dell'Ente, è stato acquisito il codice C.I.G. B96025E472;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Protocollo n. INAIL\_51136034 del 13 ottobre 2025 (con scadenza 10 febbraio 2026), dalla quale si evince la posizione regolare della ditta aggiudicataria ai fini DURC;

VISTO il documento di verifica di iscrizione alla Camera di Commercio di Cuneo e la relativa dichiarazione che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

VISTA la dichiarazione della ditta aggiudicataria resa al fine di comprovare l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti pubblici;

VISTA visura del Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'arch. Graziano Viale Responsabile del Servizio Area Tecnica Settore LL.PP. del Comune di Caraglio;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 23/12/2024 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 23/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché le successive variazioni al Piano medesimo;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 192;

VISTI l'art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2025/2027 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 819 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 145;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso

## DETERMINA

1. Di richiamare la premessa della presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i 3 soggetti inseriti nel “Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026”;
3. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la decisione a contrattare, di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto con le seguenti motivazioni:

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| OGGETTO DEL CONTRATTO              | Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000<br>Art. 192 c.1/b     | L’oggetto del contratto d’appalto è la fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i 3 soggetti inseriti nel “Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026”;   |
| FINE PERSEGUIRE DA                 | Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000<br>Art. 192 c.1/a     | Il fine che il contratto d’appalto intende perseguire è quello di dotare i tre cantieristi inseriti nel progetto del vestiario e dei DPI necessari;   |
| IMPORTO DEL CONTRATTO              | Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023  | € 995,20 oltre all’iva di legge.  |
| FORMA DEL CONTRATTO                | Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000<br>Art. 192 c.1/b     | La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è quella mediante corrispondenza;  |
| MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE | D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1 e T.U. n. 267/2000<br>Art. 192 c.1/c | Affidamento diretto. Congruità dell’offerta in rapporto alla qualità della prestazione, i prezzi di mercato dedotti dalla comparazione dei listini di mercato, da offerte precedenti analoghe e dall’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. |
| CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI       |   | Le clausole contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.   |

4. Di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale per i 3 soggetti inseriti nel “Cantiere di lavoro over 58 Valle Grana 2025-2026”, CODICE C.I.G. B96025E472, alla ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251 (C.F. e P.I. 03682890045) per l’importo di € 995,90 oltre all’IVA 22%, così per complessivi € 1.215,00;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. **Di imputare la somma complessiva di € 1.215,00 al capitolo 1604/99, codice 09.02.1, macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi, P.F. 4° livello U.1.03.01.02.000 - Altri beni di**

**consumo, denominato “SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE” del bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;**

7. **Di dare atto che il Comune di Bernezzo rimborserrà € 405,00 per il vestiario del cantierista in servizio presso tale ente;**
8. Di dare atto che l'esigibilità della predetta obbligazione finanziaria avverrà entro il 31.12.2025;
9. Di subordinare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'impegno dell'aggiudicatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, dal Responsabile del servizio competente e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
11. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa;
12. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
F.to: Arch. VIALE Graziano

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**